

Special Assist

Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Special Assist

SPECIALE

LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2018 E

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2018-2020

(G.U. N.302 DEL 29/12/17)

ENTRATA IN VIGORE 1/1/18

PARTE 1° - LE IMPOSTE SUI REDDITI

IMPOSTE SUI REDDITI – PERSONE FISICHE	
Bonus ristrutturazioni edilizie: proroga e novità Per gli interventi di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni degli edifici condominiali è stata accordata la proroga fino al 31/12/18 della detrazione del 50%, con un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'ENEA, che elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. La detrazione è stata estesa oltre che agli IACP anche agli enti aventi le stesse finalità e alle cooperative.	Co. 3
Detrazione del 65% sulle spese per gli interventi di risparmio energetico: proroga e novità Accordata la proroga al 31/12/18 per la detrazione sulle spese per gli interventi sul risparmio energetico. All'ENEA viene riservato il potere di effettuare controlli a campione; ad opera di un D.M. di prossima emanazione avverrà l'individuazione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA. La detrazione è stata estesa non solo agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, ma anche agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31/12/13, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.	Co. 3

Special Assist

Misura del 50%	Misura del 65%	Misura dell'80%
- Spese, sostenute dall'1/1/18, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe energetica A. - Spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro).	- Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe energetica A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. - Spese documentate e rimaste a carico del contribuente per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dall'1/1/18 al 31/12/18, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) (allegato III D.M. 4/8/11) pari almeno al 20%.	- Spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta la detrazione dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore. - Misura dell'85% ove gli interventi di cui al punto precedente determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. La detrazione è alternativa alle detrazioni pari al 70% (in caso di interventi che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio) o del 75% (per gli interventi relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. 26 giugno 2015) (art. 14, co.2 quater D.L. n. 63/2013) e a quelle sulle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per ridurre il rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali pari al 70% o 80%, se si ha il passaggio a due classi di rischio inferiori (art. 16, co.1-qui quies D.L. n. 63/2013).
Interventi esclusi - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe energetica A.		
Detrazione per interventi di sistemazione a verde Sono detraibili dall'Irpef per il 36% le spese documentate non superiori a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo sostenute nel 2018, per i seguenti interventi effettuati		Co. 12 – 15

Special Assist

sull'immobile: a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.	
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni esterne degli edifici condominiali fino a un massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Sono comprese le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti tracciabili ed è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta alla metà.	
Cedolare secca – l'aliquota del 10% per i contratti a canone concordato in comuni ad alta tensione abitativa si applica fino al 2019 Prorogato fino al 2019 il periodo in cui si applica la cedolare secca secondo l'aliquota ridotta al 10%, piuttosto che al 15%, secondo quanto previsto dall'art. 3, co. 2, 4° periodo del D.lgs. n. 23/2011 per i contratti a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate: • nei comuni di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) e b), del D.L. n. 551/1988 e; • negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.	Co. 16
Canoni di locazione degli universitari fuori sede – detraibili a regime ma l'università deve essere in una provincia diversa da quella di residenza Prevista a regime la detrazione per i canoni di locazione per studenti universitari fuori sede. I canoni sono ora detraibili se: • l'università è ubicata in un comune diverso da quello di residenza; • il comune in cui si trova l'università dista da quello di residenza almeno 100 chilometri; • i 2 comuni si trovano in una provincia diversa. La detrazione dei canoni riguarda unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. È stato, inoltre, eliminato il limite dei 50 Km di distanza minima per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. Tuttavia, limitatamente al 2017 e al 2018, il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 Km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.	Co. 23
Abbonamenti per il trasporto detraibili Sono detraibili dall'Irpef per il 19% le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro, anche se sostenuti nell'interesse dei familiari indicati nell'art. 12 del Tuir.	Co. 28
Abbonamenti per il trasporto pagati dal datore di lavoro non concorrono al reddito di lavoro dipendente Non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di	Co. 28

Special Assist

contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari del dipendente indicati nell'art. 12 del Tuir.	
Previdenza complementare dipendenti pubblici A decorrere dall'1/1/18, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.lgs. n. 165/2001, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al D.lgs. n. 252/2005. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.lgs. n. 165/2001, che, all'1/1/18, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al D.lgs. n. 252/2005, sono applicabili a decorrere dall'1/1/18. Si ricorda che il D.lgs. n. 252/2005 reca la disciplina delle forme pensionistiche complementari. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili annualmente dal reddito complessivo del lavoratore nella misura massima di 5.164,57 euro.	Co. 156
Detrazioni per carichi di famiglia A decorrere dall'1/1/19, per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per poter essere considerato familiare a carico ai sensi dell'art. 12, co. 2 del Tuir è elevato a 4.000 euro. Resta fermo il limite di reddito non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, per gli altri familiari.	Co. 252 - 253
Retribuzioni di rappresentanti diplomatici e scuole italiane all'estero – costituiscono reddito per il 50% Con una disposizione interpretativa è stato chiarito che le retribuzioni del personale delle rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di 1° categoria e gli istituti italiani di cultura di cui all'art. 152 del D.P.R. n. 18/1967 e delle scuole statali all'estero di agli artt. da 31 a 33 del D.lgs. n. 64/2017, costituiscono, ai sensi dell'art. 51, co. 8 del Tuir, reddito nella misura del 50%, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti. A decorrere dall'1/4/18, fermo restando quanto disposto agli effetti della determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali dovuti ai sensi dell'art. 158, del D.P.R. n. 18/1967, sono determinati sulla base dell'intera retribuzione.	Co. 271
Irap – lavoratori stagionali - deducibile al 100% il costo per il 2018 Ai fini Irap è integralmente deducibile il costo del lavoro relativo ai lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. La deducibilità al 100% del costo dei lavoratori stagionali è limitata al 2018, mentre a regime, la deduzione del costo del lavoro dei lavoratori stagionali resta ferma al 70%.	Co. 116
Ammodernamento degli impianti calcistici Al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12%	Co. 352

Special Assist

dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l'impiego delle somme di cui al co.1 entro il terzo periodo d'imposta successivo alla loro attribuzione. Il contributo è riconosciuto nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18/12/13, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis". Le modalità di attuazione dell'incentivo anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 saranno individuate con DPCM.	
Indennità, rimborsi forfettari e premi – aumenta il limite di non tassabilità Elevato da 7.500 a 10.000 euro il limite di reddito entro cui, ai sensi dell'art. 69, co. 2 del Tuir, le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui all'art. 67, co. 1, lett. m) del Tuir, tra cui le indennità di trasferta, non concorrono a formare il reddito. Resta fermo che non concorrono al reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.	Co. 367
Apicoltura – esenti dal reddito i primi 20 alveari nelle zone montane I proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.	Co. 511
Disturbo specifico dell'apprendimento – detraibili alcune spese Sono detraibili dall'Irpef per il 19% le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di 2° grado, per: • l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge n. 170/2010, necessari all'apprendimento; • l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato. La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari a carico di cui all'art. 12 del Tuir. Un decreto dell'Agenzia delle entrate definirà le disposizioni attuative per la fruizione della detrazione.	Co. 665 - 667
Assicurazioni contro il rischio sisma detraibili per il 19% Sono detraibili dall'Irpef per il 19% le spese sostenute per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo. La detrazione si applica alle polizze stipulate dall'1/1/18.	Co. 768 e 770
Partecipazioni non negoziate e terreni agricoli – riaprono i termini per rideterminare i valori di acquisto È possibile, pagando l'imposta sostitutiva dell'8%, rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti all'1/1/18 secondo alle disposizioni degli artt. 5 e 7 della legge n. 448/2001. Secondo tali disposizioni, con il pagamento di un'imposta sostitutiva (pari all'8% per le partecipazioni qualificate, non qualificate e per i terreni), agli effetti della determinazione	Co. 997 - 998

Special Assist

delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 67, co. 1, lett. a), b), c) e c-bis) del Tuir: • per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima; • per i terreni edificabili e con destinazione agricola può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30/6/18; sulle rate successive alla 1° sono dovuti gli interessi del 3% annuo. Entro il 30/6/18 devono essere effettuati la redazione e il giuramento della perizia.	
IMPOSTE SUI REDDITI – REDDITO D'IMPRESA	
Credito d'imposta alberghi anche per le piscine termali Il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive (art. 10, D.L. n. 83/2014) viene esteso anche agli stabilimenti termali (art. 3, legge n. 323/2000). Anche per questi soggetti si applicano le stesse modalità previste per le altre strutture ricettive.	<i>Co. 17 e 18</i>
Super e iper ammortamento – agevolabili gli acquisti del 2018 Prorogati i termini delle maggiorazioni, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, del costo di acquisizione dei beni, cd.: • super-ammortamento beni materiali; • iper-ammortamento; • super ammortamento beni immateriali.	<i>Co. 29 - 36</i>
Super ammortamento beni materiali – le imprese determinano le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria, in base al costo di acquisizione maggiorato del 30% per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati: • dall'1/1/18 al 31/12/18, ovvero; • entro il 30/6/19, a condizione che entro il 31/12/18 l'ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. Sono esclusi dal super ammortamento: • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, co. 1, del Tuir; • gli investimenti che beneficiano del precedente super ammortamento (art. 1, co. 8, della legge n. 232/2016). Resta esclusa la possibilità di aumentare il valore dei beni per i quali il DM 31.12.88 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni nonché i beni di cui all'allegato 3 alla Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016). Iper ammortamento - la maggiorazione del costo di acquisizione del 150% dei beni individuati dall'allegato A alla legge di bilancio 2017 ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (cd. iper ammortamento), di cui all'art. 1, co. 9, della legge n. 232/2016, si applica anche, per gli stessi beni, agli investimenti effettuati: • entro il 31/12/18, ovvero; • entro il 31/12/19, a condizione che entro la data del 31/12/18 l'ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. L'eventuale sostituzione del bene che beneficia dell'iper ammortamento non determina la revoca,	

Special Assist

dell'agevolazione a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge n. 232/2016;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'art. 1, co. 11, della legge n. 232/2016.

Qualora il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo è inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del (minor) costo del nuovo investimento. La possibilità di sostituire il bene oggetto dell'agevolazione, introdotta con la legge di bilancio 2018, è applicabile anche agli investimenti effettuati nel 2017 in base all'art. 1, co. 9 della legge n. 232/2016.

Super ammortamento beni immateriali - chi beneficia dell'iper ammortamento potrà fruire anche del cd. super ammortamento dei beni immateriali di cui all'art. 1, co. 10 della legge n. 232/2016 - che prevede la maggiorazione del costo di acquisizione del 40% ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria per i beni indicati nell'Allegato B alla legge di bilancio 2017. Anche per i beni dell'allegato B alla legge di bilancio 2017 gli investimenti devono essere effettuati:

- entro il 31/12/18, ovvero;
- entro il 31/12/19, a condizione che entro il 31/12/18 l'ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Per gli investimenti effettuati nei nuovi termini, all'allegato B alla legge di bilancio 2017, laddove sono individuati i beni immateriali oggetto del cd. super ammortamento beni immateriali, sono state aggiunti (ai software interconnessi) i seguenti:

- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi onfield e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi onfield).

Formazione del personale – previsto un credito d'imposta

Le imprese che effettuano spese in attività di formazione nel 2018 (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/17), potranno fruire di un credito d'imposta nella misura del 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per le ore in cui è occupato in attività di formazione.

Co. 46 – 56

Misura del credito d'imposta - Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 300.000 euro per anno, per le attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, nella misura del 40% del costo del lavoro per le ore impegnate dal personale dipendente in corsi di formazione.

Quale formazione è agevolabile – Rientrano nell'agevolazione esclusivamente le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti aziendali (un elenco dettagliato si trova nell'allegato A alla legge di bilancio):

- Vendita e marketing;
- Informatica;

Special Assist

- tecniche e tecnologia di produzione.

Non rientra nell'agevolazione la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Indicazione in dichiarazione, non concorrenza al reddito e utilizzo del credito - Il credito d'imposta:

- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino al completo utilizzo;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires, né della base imponibile Irap,
- non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 61 (interessi passivi Irpef) e all'art. 109, co. 5, del Tuir (spese generali);
- è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti;
- non è soggetto al limite di 250.000 euro di cui all'art. 1, co. 53, della legge n. 244/2007, né al limite di 700.000 di cui all'art. 34 della legge n. 388/2000;
- è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla disciplina degli aiuti di stato e, in particolare, alla disciplina degli aiuti alla formazione.

Certificazione dei costi - i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti da tali obblighi.

Rientrano nell'agevolazione, entro il limite di 5.000 euro, le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese.

Disposizioni attuative - un D.M. del MISE stabilirà le disposizioni applicative dell'agevolazione.

Imprese culturali e creative – c'è un credito d'imposta

Previsto un credito d'imposta per le imprese culturali e creative per i costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

Co. 57 – 70

Imprese culturali e creative	Prodotti culturali
Le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno Stato UE o SEE, purché soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno come oggetto sociale l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali.	Beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.

Disposizioni attuative – un D.M. del MIBACT stabilirà la procedura per

- il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa ;
- la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi.

Misura dell'agevolazione - il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

Indicazione in dichiarazione, non concorrenza al reddito e utilizzo del credito – Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires, né del valore della produzione ai fini Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 61 (interessi passivi Irpef) e 109, co. 5, del Tuit (spese generali);
- ha un limite di spesa complessivo (500.000 euro per il 2018, 1.000.000 euro per 2019 e 1.000.000 euro 2020);
- è concesso nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18/12/13, relativo agli

Special Assist

aiuti «de minimis»; • è utilizzabile esclusivamente in compensazione.	
Riallineamento valori contabili – esteso l’ambito applicativo alle operazioni su partecipate estere L’affrancamento fiscale, di cui all’art. 15, co. 10-bis e 10-ter del D.L. n. 185/2008, dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale in seguito ad operazioni straordinarie e altre operazioni di acquisizione e riferibili ai beni immateriali (avviamento, marchi ed altre attività) è possibile anche per le operazioni su partecipate estere.	Co. 81 – 83
L’art. 15 co. 10 del D.L. n. 185/2008 consente, pagando un’imposta sostitutiva del 16% sui maggiori valori attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali di avere il riconoscimento fiscale di detti maggiori valori a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva. Il riconoscimento fiscale è possibile anche: • per i maggiori valori delle partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia, iscritti in bilancio a seguito dell’operazione a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali (co. 10-bis). • per i maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni (co. 10 ter). L’estensione dell’affrancamento alle partecipate estere si applica agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati a partire dal 2017 (periodo di imposta anteriore a quello in corso all’1/1/18), nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo. Le disposizioni attuative delle nuove norme saranno stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate.	
Società di intermediazione mobiliare – senza addizionale Ires la deducibilità degli interessi passivi è al 96% Le società di intermediazione mobiliare, a decorrere dal 2017 (dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/16): • sono escluse dall’applicazione dell’addizionale all’Ires del 3,5%; • deducono ai fini Ires e Irap gli interessi passivi nei limiti del 96%.	Co. 84 – 86
PMI che si quotano in borsa – c’è un credito d’imposta Alle piccole e medie imprese che iniziano nel 2018 una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato UE o SEE, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, è riconosciuto un credito d’imposta con riferimento ai costi di consulenza sostenuti per l’ammissione alla quotazione.	Co. 89 – 92
Il credito d’imposta, concesso fino ad un massimo di 500.000 euro, è commisurato al 50% dei costi di consulenza sostenuti per l’ammissione alla quotazione fino al 31/12/20 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione. Il credito d’imposta: • va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino ad esaurimento; • non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires, né della base imponibile Irap; • non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 61 (interessi passivi Irpef) e 109, co. 5 (spese generali), del Tuir;	

Special Assist

non è soggetto ai limiti di 250.000 euro di cui all'art. 1, co. 53, della legge n. 244/2007, e di 700.000 euro di cui all'art. 34 della legge n. 388/2000. Un D.M. del MISE stabilirà le disposizioni attuative dell'agevolazione.	
Bonus per acquisti di prodotti di plastiche provenienti da raccolta differenziata Previsto un credito di imposta per tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.	Co. 96-99
Il credito d'imposta: - è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021; - deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito; - non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP; - può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con altri tributi secondo la normativa vigente, in sede di dichiarazione dei redditi; - non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito; - è soggetto al limite di utilizzabilità (pari a 250.000 euro) annuale valevole per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (co.53 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244); - è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti. Per fruire del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta - anche al fine di assicurare il rispetto dei predetti limiti di spesa annui - è rimesso a un emanando D.M.	
Fondazioni bancarie – c'è un credito d'imposta per il finanziamento di progetti di welfare Un credito d'imposta, pari al 65% delle erogazioni effettuate per progetti promossi dalle fondazioni bancarie nei periodi d'imposta successivi al 2017 (a quello in corso al 31/12/17), è riconosciuto alle stesse fondazioni a condizione che le erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell'ambito dell'attività non commerciale.	Co. 201 – 204
Consentono di accedere all'agevolazione le erogazioni finalizzate alla promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati nonché di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie, su richiesta degli enti di cui all'art. 114 della Costituzione, degli enti pubblici deputati all'erogazione di servizi sanitari e socioassistenziali e, tramite selezione pubblica, degli enti del terzo settore. Il credito d'imposta: - è utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione; - va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato;	

Special Assist

• non è soggetto ai limiti di 250.000 euro di cui all'art. 1, co. 53, della legge n. 244/2007, e di 700.000 euro di cui all'art. 34 della legge n. 388/2000. Si accede al beneficio, fino a esaurimento delle risorse disponibili (100.000.000 euro per anno 2019, 2020 e 2021), secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.A. (ACRI) l'impegno a effettuare le erogazioni.	Commercio al dettaglio di libri – c'è un credito d'imposta Gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri con codice Ateco principale: • 47.61 - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati; • 47.79.1 - Commercio al dettaglio di libri di seconda mano, possono fruire di un credito d'imposta previsto a regime a decorrere dal 2018. L'agevolazione è commisurata agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese che saranno individuate con un successivo D.M., per una misura massima di: • 20.000 euro per gli esercenti di librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite; • 10.000 euro per gli altri esercenti. Il credito d'imposta può essere utilizzato solo in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini che saranno definiti con provvedimento della Agenzia delle entrate. Il credito d'imposta: • non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires e del valore della produzione ai fini Irap; • non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 61 (interessi passivi Irpef) e 109, co. 5 (spese generali), del Tuir; • viene riconosciuto nel limite di spesa di 4.000.000 euro per l'anno 2018 e di 5.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019; • è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) sugli aiuti «de minimis». Un D.M. del MIBACT stabilirà le disposizioni applicative dell'agevolazione.	Società sportive dilettantistiche lucrative Istituite le società sportive dilettantistiche lucrative, per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro V del codice civile. Per tali società, se riconosciute dal CONI, l'Ires è ridotta alla metà. La riduzione dell'Ires alla metà si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) sugli aiuti «de minimis». Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile (società di persone e di capitali). A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere: • nella denominazione o ragione sociale, la dicitura "società sportiva dilettantistica"
--	---	---

Special Assist

lucrativa”; • nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche; • il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina; • l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un “direttore tecnico” in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.	
Ristrutturazione di impianti sportivi – c'è un credito d'imposta Le imprese che effettuano erogazioni liberali nel 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici possono fruire di credito d'imposta, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro. Il credito d'imposta: • è riconosciuto nei limiti del 3 per 1.000 dei ricavi annui, fino a 40.000 euro; • è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo; • non rileva ai fini Ires/Irpef e Irap. • è riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10.000.000 euro. Un DPCM individuerà le disposizioni attuative dell'agevolazione.	<i>Co. 363 – 366</i>
Enoturismo equiparato all'agriturismo Ai fini delle imposte dirette e dell'Iva all'attività enoturistica si applicano le medesime disposizioni dell'agriturismo di cui all'art. 5 della legge n. 413/1991 sull'agriturismo. Per quanto concerne le imposte dirette, i soggetti - diversi da società di capitali ed enti commerciali (art. 73 co. 1, lett. a) e b) del Tuir) - determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'Iva, il coefficiente di redditività del 25%. Per quanto concerne l'Iva i soggetti che esercitano attività di enoturismo determinano l'imposta riducendo l'Iva relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta sugli acquisti e le importazioni. Con riferimento all'enoturismo, a differenza dell'agriturismo, è stato precisato che detto regime forfettario Iva si applica solo per i produttori agricoli di cui agli artt. 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28/11/06 che disciplinano il “Regime comune forfettario per i produttori agricoli” laddove per produttore agricolo si intende “il soggetto passivo che svolge la sua attività nell'ambito di un'azienda agricola, silvicola o ittica”.	<i>Co. 502 – 503</i>
Carburante deducibile a condizione che sia pagato con carte di credito/debito/prepagate La possibilità di dedurre le spese per carburante per autotrazione ai sensi dell'art. 164 del Tuir è condizionata al pagamento delle stesse tramite carte di credito, carte di debito o carte prepagate. Le nuove disposizioni si applicano a partire dall'1/7/18.	<i>Co. 922, 927</i>

Special Assist

Pertanto, solo pagando il carburante con detti mezzi di pagamento sarà possibile dedurre i costi nei limiti (rimasti invariati) stabiliti dalla stessa disposizione: • integralmente per: 1) gli aeromobili da turismo, le navi e imbarcazioni da diporto, le autovetture ed autocaravan, di cui all'art. 54, co. 1, lett. a) e m) del D.lgs. n. 285/1992, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa; 2) i veicoli adibiti ad uso pubblico; • per il 20% (80% per agenti e rappresentanti) relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui all'art. 54, co. 1, lett. a) e m) del D.lgs. n. 285/1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato al numero 1); • per il 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.	
Distributori di carburante – c'è un credito d'imposta per le commissioni sulle transazioni Gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante potranno fruire di un credito d'imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito. L'agevolazione si applica dall'1/7/18. Il credito d'imposta: • è pari al 50% del totale delle commissioni addebitate; • è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione; • spetta nei limiti di cui al regolamento (UE) sugli aiuti «de minimis».	Co. 924 – 927
Interessi passivi (Ires) – dividendi di partecipate estere esclusi dal ROL Ai fini della deducibilità degli interessi passivi dall'imponibile Ires di cui all'art. 96 del Tuir i dividendi esteri sono esclusi dalla determinazione del Reddito Operativo Lordo (ROL). L'esclusione si applica dal 2017 (dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/16).	Co. 994 – 995
Utili provenienti da paesi ex black list o ex white list Non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili: • percepiti a partire dal 2015 (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/14) e maturati in periodi d'imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nella black list del D.M. MEF 21/11/01; • maturati in periodi successivi al 2014 (successivi a quello in corso al 31/12/14) in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui sono verificate le condizioni per l'applicazione dell'art. 167, co. 4, del Tuir affinché i medesimi Stati o territori possono essere considerati a fiscalità privilegiata in base ai nuovi criteri. Le suddette previsioni, volte a tener conto degli effetti dei recenti cambiamenti dei criteri che portano a considerare un paese a fiscalità privilegiata, rilevano ai fini dell'esclusione dal reddito del 95% degli utili percepiti provenienti da società non residenti di cui all'art. 89, co. 3 del Tuir posto che l'esenzione non si applica agli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.	Co. 1007 e 1008

Special Assist

È stato altresì stabilito che: • in caso di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario; • gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.	
Utili provenienti da paesi a fiscalità privilegiata Non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti per il 50% del loro ammontare: • gli utili provenienti dai soggetti non residenti di cui all'art. 73, co. 1, lett. d), residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi dell'art. 167, co. 4; • le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all'art. 109, co. 9, lett. b), stipulati con soggetti non residenti di cui all'art. 73, co. 1, lett. d), residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi dell'art. 167, co. 4. L'esclusione è riconosciuta se la società o l'ente ricevente dimostra, anche con l'interpello di cui all'art. 167, co. 5, lett. b), che il soggetto non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (per un evidente rifiuto, nella legge di bilancio è stata erroneamente indicata l'esimente di cui all'art. 167, co. 5, lett. b), mentre la dimostrazione dello svolgimento di un'effettiva attività industriale o commerciale, come principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento è l'esimente indicata nell'art. 167, co. 5, lett. a). In caso di avvenuta dimostrazione dell'esimente, al controllante residente è riconosciuto un credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 del Tuir in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.	<i>Co. 1009</i>
Stabile organizzazione – modifiche alla disciplina Cambia la definizione di stabile organizzazione di cui all'art. 162 del Tuir	<i>Co. 1010</i>
Elencazione delle ipotesi che costituiscono/non costituiscono stabile organizzazione – Tra le altre ipotesi di entità che costituiscono stabile organizzazione è stata inserita anche “una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso”. Con riferimento alle ipotesi di entità che non costituiscono stabile organizzazione è stato specificato che l'esclusione della configurabilità di una stabile organizzazione al ricorrere delle attività elencate all'art. 162, co. 4, del Tuir è subordinata alla verifica del carattere effettivamente ausiliario o preparatorio delle medesime attività o della combinazione delle stesse. È bene ricordare che le attività elencate all'art. 162, co. 4 del Tuir sono: installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; beni o le merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; beni o le merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; ecc.. Norma antiabuso – è stata prevista disposizione anti – frammentazione per impedire l'elusione dello status di stabile organizzazione attraverso la suddivisione delle varie attività all'interno della stessa impresa oppure tra	

Special Assist

imprese strettamente correlate, nello stesso luogo oppure in luoghi diversi. Definizione di agente indipendente - si configura una stabile organizzazione personale se il soggetto abitualmente conclude contratti o porta alla conclusione di contratti che sono in nome dell'impresa o che comunque devono essere svolti dall'impresa. In tal caso l'impresa non residente ha una presenza significativa nello Stato. Con riferimento all'esclusione della presenza della stabile organizzazione nel caso di agente indipendente è stata introdotta la previsione che limita l'operatività di tale esclusione nel caso in cui l'agente operi esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una parte correlata. Una persona si considera strettamente correlata ad una impresa se una ha il controllo dell'altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese (circostanza che si considera realizzata laddove vi sia un possesso, diretto o indiretto, di almeno il 50% dei diritti di partecipazione nell'impresa).	
Disciplina IRI – tutto rinviato al 2018 Parte dal 2018 e non dal 2017 l'applicazione dell'IRI. L'operatività della disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI), il regime opzionale introdotto dall'art. 1, co. 547 e 548, della legge n. 232/2016, che prevede la tassazione proporzionale e separata del reddito d'impresa, con l'aliquota Ires, per imprese individuali e società di persone commerciali, nonché S.r.l. con requisiti di cui all'art. 116 del Tuir, è stata, dunque, differita di 1 anno. Ciò, comunque, non dovrebbe comportare problemi per chi, confidando nella successiva opzione per il 2017 per la relativa disciplina (che avrebbe dovuto essere effettuata nel modello redditi 2018) ha versato acconti in base al metodo previsionale, qualora essi dovessero risultare insufficienti. Infatti, l'Agenzia delle entrate (Ris. n. 176/2003) in un caso analogo in tema di Irap ha consentito di regolarizzare i versamenti a saldo senza l'applicazione delle sanzioni, considerata l'intervenuta modifica legislativa.	Co. 1063
IMPOSTE SUI REDDITI - REDDITI DI CAPITALE	
Piattaforme di Peer to Peer Lending – i proventi derivanti dai prestiti sono redditi di capitale Sono considerati redditi di capitale i proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da: • società finanziarie di cui all'art. 106 del TUB; • istituti di pagamento di cui all'art. 114 del TUB. I gestori, su tali redditi di capitale corrisposti a persone fisiche, devono operare la ritenuta d'imposta del 26% prevista dall'art. 26, co. 1, del D.P.R. n. 600/1973.	Co. 43 - 44
Partecipazioni qualificate detenute o cedute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa – redditi di capitale e redditi diversi equiparati a quelli delle partecipazioni non qualificate Redditi di capitale e redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche non concorrono più al reddito per il 58,14% del loro ammontare ma sono assoggettate all'imposta sostitutiva del 26% come finora accaduto per le partecipazioni non qualificate.	Co. 999 - 1006
Applicazione dell'imposta sostitutiva del 26% - L'imposta sostitutiva prevista per le partecipazioni non qualificate dall'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, si applica anche ai redditi (utili e plusvalenze) derivanti da partecipazioni qualificate, nonché agli utili, ai proventi e alle plusvalenze derivanti da strumenti equiparabili alle partecipazioni societarie e, in particolare, ai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi	

Special Assist

dell'art. 44, co. 2, lett. a), del Tuir, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi.

Utili provenienti da soggetti non residenti - La ritenuta d'imposta di cui all'art. 27 co. 4, del Tuir si applica alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, co. 2, lett. a), ultimo periodo, del Tuir e a contratti di cui all'art. 109, co. 9, lett. b), del Tuir, in cui l'associante è soggetto non residente:

- a) non qualificati ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. c-bis) del Tuir, non relativi all'impresa;
- b) qualificati ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. c) del Tuir, non relativi all'impresa (queste ultime erano in precedenza soggette a ritenuta d'acconto).

Esclusione degli utili dalla base imponibile delle persone fisiche – in considerazione della prevista tassazione sostitutiva, gli utili distribuiti dalle società o dagli enti indicati nell'art. 73 del Tuir, anche in occasione della liquidazione, non concorrono più alla formazione del reddito imponibile complessivo in base a una percentuale (49,72% poi aumentata al 58,14%) del loro ammontare.

È stata abolita anche la previsione della tassazione nei limiti del 58,14% della plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate posto che, così come per gli utili, sono tassate con l'imposta sostitutiva del 26% le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate.

Restano escluse le plusvalenze da partecipazioni in società residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato che concorrono integralmente al reddito imponibile, fermo restando la possibilità di dimostrare, tramite interpello, che dalla partecipazione non si è conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in detti Stati o territori.

Contratti di associazione in partecipazione – cambia la disciplina delle remunerazioni dei contratti di cui all'art. 109, co. 9, lett. b), del Tuir laddove l'associante è in contabilità semplificata (art. 66 del Tuir). In tal caso, gli utili concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'associato nella misura del 58,14%, qualora l'apporto sia superiore al 25% della somma delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'art. 110 al netto dei relativi ammortamenti.

Decorrenza - le nuove disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1/1/18 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1/1/19.

Norme transitorie - le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'Ires formatesi con utili prodotti fino al 2017 (all'esercizio in corso al 31/12/17) - deliberate dal 1/1/18 al 31/12/22 - continuano ad essere assoggettate alla disciplina previgente, ossia alle disposizioni di cui al D.M. del MEF 26/5/17 che prevedono una percentuale di concorso dei redditi da partecipazioni qualificate al reddito complessivo del 58,14% (dal 1/1/17).

Special Assist

Fiscal
Assist
2018



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Special Assist

SPECIALE

LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2018 E

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2018-2020

(G.U. N.302 DEL 29/12/17)

ENTRATA IN VIGORE 1/1/18

PARTE 2° - IVA, ALTRE IMPOSTE E DISPOSIZIONI NON FISCALI

IVA				
Aliquote IVA: aumenti dal 2019 Sterilizzati gli aumenti delle aliquote IVA per il 2018. Di seguito le aliquote a partire dal 2019.			Co. 2	
Aliquote	Dall'1/1/19	Dall'1/1/20		Dall'1/1/21
Aliquota IVA del 10%	11,5%	al 13%		
Aliquota IVA del 22%	24,2%	24,9%		25%
IVA su beni significativi Con norma di interpretazione autentica dell'art. 7, co.1, lettera b), legge n. 488/1999, nonché del DM 29/12/99, è stato chiarito che tali norme si interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo (D.M. 29/12/99), che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino all'1/1/18. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.			Co.19	
Fatturazione elettronica tra privati Dall'1/1/19 fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati. In sintesi, nell'ambito dei rapporti fra privati (B2B), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, in sostituzione del regime opzionale, è prevista esclusivamente l'emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio. Dall'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico sono esonerati solo i soggetti di minori dimensioni che si avvalgono del cosiddetto "regime di vantaggio" previsto dall'art. 27, co. 3, del D.L. n. 98/2011 o del "regime forfettario" previsto dalla Legge n. 190/14. L'introduzione della			Co. 909, 915-917 e 928	

Special Assist

fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni dei subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A.	
Iva – per l'applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva c'è una sanzione più lieve Per il cessionario o committente, in caso di applicazione da parte del cedente o prestatore dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, è stata prevista una sanzione amministrativa fra 250 euro e 10.000 euro, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione. La restituzione dell'imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale. Pertanto, l'ipotesi sopra descritta è stata espunta dalla disciplina sulla violazione degli obblighi di dichiarazione IVA, prevista all'art. 6, co. 6, del D.lgs. n. 471/1997, per la quale la sanzione è pari al 90% della detrazione compiuta.	Co. 935
Iva sui contratti di scrittura per gli spettacoli al 10% Modifica la disciplina IVA applicabile ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli, per estendere l'aliquota ridotta al 10 per cento ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli, anche nei casi in cui le relative prestazioni siano prestate attraverso un intermediario.	Co. 340
Servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI Prevista l'aliquota Iva del 10% per i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.	Co. 357
Pay back farmaceutico Uniformato il trattamento fiscale, ai fini IVA, dei versamenti (cd. di payback) che le aziende farmaceutiche devono effettuare in caso di sfioramento del tetto della spesa dei farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale previsto dalla normativa vigente, ai fini del contenimento della spesa sanitaria. Fissati i termini di chiusura di procedure di transazione relative ai contenziosi sul ripiano del superamento dei suddetti limiti per gli anni 2013, 2014 e 2015 e le procedure successive alla conclusione delle medesime transazioni.	Co. 394-402
Percentuali di compensazione per bovini e suini Le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina saranno fissate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all'8% con decreti da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro annui.	Co. 506
Novità per il gruppo IVA Apportate modifiche alla disciplina del gruppo IVA introdotta dall'art. 1, co. 24, legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017). Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini	Co. 984 e 985

Special Assist

dell'applicazione dell'IVA; le operazioni effettuate da un soggetto del gruppo IVA nei confronti di un soggetto estraneo si considerano effettuate dal gruppo IVA. Inoltre, le operazioni effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA. Diritti e obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia IVA sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA.	
Si prevede che le operazioni effettuate: • da una sede o da una stabile organizzazione che partecipa al gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione ovvero di una sua sede estera si considerano come effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte; • nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da parte di una sua stabile organizzazione o sede estera si considerano effettuate, nei confronti del gruppo IVA, da un soggetto che non ne fa parte; • nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione appartenente a un Gruppo IVA costituito in altro Stato membro da parte di una sua stabile organizzazione o della sua sede costituita in Italia si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA costituito nell'altro Stato da un soggetto che non ne fa parte. Le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione parte di un gruppo IVA costituito in un altro Stato membro, nei confronti di una stabile organizzazione o della sua sede sita in Italia, si considerano effettuate dal Gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte. La base imponibile delle predette operazioni, ove vi sia un corrispettivo, è determinata secondo le regole generali. Decorrenza – le nuove norme si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.18.	
VARIE FISCALI	
Commisurazione TARI Prorogata per il 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti. In particolare, sono prorogate al 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", previsto dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE).	<i>Co.38</i>
Prodotti da fumo Sono state estese alle sigarette elettroniche (esclusi i dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio) le norme in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, contenute nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, nonché le norme sulla vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita previste dalla legge 17/7/42, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.	<i>Co. 75-76</i>
Imposta di registro – l'ex clausola generale antiabuso perde la sua valenza antielusiva Disconosciuta la valenza antielusiva dell'art. 20 del TUR, che deve essere applicato per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, a prescindere da elementi interpretativi esterni all'atto stesso (es, i comportamenti assunti	<i>Co. 87</i>

Special Assist

dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici "collegati" con quello da registrare. Non rilevano, inoltre, per la corretta tassazione dell'atto, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (es, non potrà essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote). Anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale è stato inoltre precisato che opera la clausola generale antiabuso di cui all'art. 10-bis della L. n. 212/2000. Pertanto, laddove si configuri un indebito vantaggio fiscale esso potrà essere valutato sulla base della sussistenza dei presupposti costitutivi dell'abuso del diritto di cui all'art. 10-bis della n. 212/000 (es, abusivo ricorso ad una pluralità di contratti di trasferimento di singoli assets per realizzare una cessione d'azienda).	
Atti preordinati alla trasformazione del territorio - imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali Gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. La norma applicazione per tutte le convenzioni e atti di cui all'art. 40-bis della legge provinciale di Bolzano n. 13/1997, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato.	Co. 88
Contributi a riduzione dell'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale per lavoratori a cui è stata riconosciuta protezione internazionale assunti nel 2018 Le cooperative sociali, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato - decorrenti dall'1/1/18 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31/12/18 - di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dall'1/1/16, possono fruire per un periodo massimo di 36 mesi di un contributo a riduzione o sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente a detti lavoratori assunti. I criteri di assegnazione dei contributi sono rimessi a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno.	Co. 109
Zone colpite dal terremoto del 2016 – prorogate alcune agevolazioni La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni per i soggetti diversi da titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché da esercenti attività agricole di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 è prorogata dal 16/2/18 al 31/5/18. Gli stessi soggetti potranno versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31/5/18. È stata, inoltre, prorogata fino al (massimo al) 2018 la non concorrenza dei redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, prevista fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque fino all'anno di imposta 2018.	Co. 736
Accisa sulla birra A decorrere dal 1° gennaio 2019, è rideterminata in euro 3,00 per ettolitro e per grado-Plato l'aliquota di accisa sulla birra.	Co. 514

Special Assist

Proroga agevolazioni per i comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 2012 Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012), sono prorogate fino al 31/12/19. Per le finalità di cui al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 22-bis, co.1, del D.L. 24/4/14, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019.	Co. 722
Imu sui rigassificatori Le disposizioni di cui al D.lgs. 30/12/92, n. 504, all'art. 13 del D.L. 6/12/11, n. 201, nonché all'art. 1, co.639 e seguenti, della L. 27/12/13, n. 147, si interpretano nel senso che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di cui all'art. 46 del D.L. 1/10/07, n. 159, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione (IMU) la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.	Co. 728
Sisma agosto 2016 Modificata la disciplina per la concessione delle agevolazioni fiscali alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca urbana (ZFU) istituita, dall'art. 46 del D.L. 50/2017, nei comuni colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Il testo vigente del co.2 dell'art. 46 citato prevede una serie di agevolazioni fiscali per le imprese che, all'interno della citata ZFU, hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dall'1/9/16 al 31/12/16, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. La norma in esame dispone che, per le imprese collocate nei territori dei comuni di cui all'allegato 2 del D.L. 189/2016 (cioè dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016), le agevolazioni si applicano anche qualora la citata riduzione tendenziale del 25% si sia verificata nel fatturato del periodo dall'1/11/16 al 28/2/17. Previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica (lettera d) del co.2 dell'art. 46) anche per i titolari di imprese individuali o familiari che hanno subito la citata riduzione tendenziale del 25% nel fatturato dell'ultimo quadrimestre del 2016.	Co. 745-747
Contributo per le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'art. 9, co.17, della legge 27/12/02, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/ 195 della Commissione, del 14/8/15, è assegnato un contributo a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate. Il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza, per i tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'art. 9, co.17, della legge 27/12/02, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26/2/07, n. 17, di conversione del decreto-legge 28/12/06, n. 300. Con apposito D.M. saranno definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di cui al co.421, nonché le modalità per il riparto delle risorse di cui al co.423.	Co. 771

Special Assist

Indici sintetici di affidabilità fiscale - differimento dell'applicazione al 2018 Si applicano a decorrere dal 2018 (dal periodo d'imposta in corso al 31/12/18) gli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017.	Co. 931
Spesometro, dichiarazione dei redditi e Irap – cambiano i termini di presentazione Nuovi termini (per il solo 2018) di presentazione per spesometro, dichiarazione dei redditi e Irap. In particolare: la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) relative al 2° trimestre 2018 è effettuata entro il 30/9/2018; la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap di persone fisiche, società di persone o associazioni è fissata al 31/10/2018.	Co. 932
Dichiarazioni dei sostituti d'imposta – cambiano i termini di presentazione I sostituti di imposta che effettuano le ritenute trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni relative all'anno solare precedente entro il 31/10. La trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all'INPS, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.	Co. 933
Assistenza dei CAF – nuovi termini Ecco i nuovi termini relativi all'assistenza fiscale resa dai CAF per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti: • termine per la presentazione della dichiarazione a un CAF-dipendenti – 23/7; • termini entro cui i CAF dipendenti/professionisti abilitati concludono le attività (comunicazione all'Agenzia del risultato finale delle dichiarazioni, consegna al contribuente di copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione, trasmissione all'Agenzia delle dichiarazioni predisposte), fermo restando il termine del 10/11 per la trasmissione delle dichiarazioni integrative: - 29/6 - per dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22/6; - 7/7 - per dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30/6; - 23/7 - per dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23/7.	Co. 934
Contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali L'immissione in consumo di olii minerali dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'IVA con modello F24 senza possibilità di compensazione e i relativi riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento di cui al co.1 dell'art. 12 (Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa) del Testo Unico delle Accise.	Co. 937-944
Base imponibile - include anche l'ammontare dell'accisa ed è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione precedente all'introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito ed è, in ogni caso, aumentata, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Il soggetto obbligato a versare l'imposta è il soggetto per conto del quale il depositario autorizzato o il destinatario registrato procede all'estrazione dei prodotti in questione.	
Stoccaggio di prodotti energetici Il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8	Co. 945 - 959

Special Assist

del testo unico di cui al D.lgs. 26/10/95, n. 504, dei quali non sia il titolare, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'esercizio di tale attività, previa presentazione di apposita istanza. L'autorizzazione ha validità biennale e ai soggetti autorizzati è attribuito un codice identificativo.	
Procedimenti tributari in Cassazione Per la definizione dei procedimenti civili in materia tributaria pendenti presso la Corte di cassazione si procede alla nomina, in via straordinaria e non rinnovabile, di magistrati ausiliari nel numero massimo di 50 per lo svolgimento di servizio onorario. Possono essere chiamati all'ufficio onorario di magistrato ausiliario i magistrati ordinari, compresi i consiglieri di cassazione nominati per meriti insigni, a riposo da non più di cinque anni al momento di presentazione della domanda, che abbiano maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venticinque anni.	Co.961-981
Procedure amichevoli Per garantire la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle entrate impegnati nella trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, l'Agenzia procede alle iniziative necessarie per assicurare l'esame delle istanze, la connessa trattazione e gli atti conseguenti con un piano cadenzato che, relativamente alle procedure amichevoli internazionali, consenta il perfezionamento delle stesse entro i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della legge in commento.	Co. 982
Pagamenti delle pubbliche amministrazioni Le PA, prima di effettuare pagamenti a qualunque titolo, dall'1/3/18 devono verificare se il beneficiario ha debiti tributari oltre le da 10.000 a 5.000 la euro la soglia oltre la quale.	Co. 986-989
Controlli specifici su F24 con crediti da compensare L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento relative a F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione. Diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.	Co. 990
Copie assegni in forma elettronica Le copie degli assegni in forma elettronica (e la relativa documentazione) sono esenti dall'imposta di bollo.	Co. 996
IACP – rottamazione - differito il pagamento della rata di novembre 2017 Per gli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, situati nei territori delle regioni colpite dal terremoto del 24/8/16 e del 26 e 30/10/16, che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 193/2016 e richiesto il pagamento dilazionato, è differito il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 al mese di novembre 2018.	Co. 1127
Web tax Disciplinata l'imposta sulle transazioni digitali, applicabile alle prestazioni di servizi rese	Co. 1011-1017

Special Assist

nei confronti di soggetti residenti in Italia, nonché di stabili organizzazioni di soggetti non residenti. L'imposta si applica con aliquota del 3% sul valore della singola transazione, che consiste nel corrispettivo dovuto, al netto dell'IVA. L'imposta: • si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore alle 3.000 unità; • è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, di non superare i limiti di transazioni indicati sopra. I medesimi committenti versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.	
Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione. Le prestazioni di servizi saranno individuate con un emanando D.M. da emanare entro il 30 aprile 2018, che individuerà le modalità applicative dell'imposta, ivi compresi obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Ulteriori modalità di attuazione della disciplina sono rimesse a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all'imposta, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui sopra.	
DISPOSIZIONI NON FISCALI	
Forniture di gas e energia elettrica - prescrizione del diritto al corrispettivo Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese o i professionisti e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo. In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al quarto periodo,	Co. 4

Special Assist

ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.	
Zona logistica semplificata La Zona logistica semplificata può essere istituita nelle aree portuali delle regioni non disciplinate già come zone economiche speciali (ZES), nel numero massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette regioni sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, o un'Autorità di sistema portuale di cui alla L. 28/1/94, n. 84, come modificata dal D.lgs. 4/8/16, n. 169. La Zona logistica semplificata è istituita con D.P.C.M., da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta della regione interessata, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni. All'interno di tale Zona, sia le nuove imprese, sia quelle già esistenti, fruiscono di procedure semplificate già previste per le ZES.	Co. 61-66
Atti societari – stipula con atto pubblico informatico Possono essere stipulati, non più con firma digitale, ma con atto pubblico informatico, gli atti di natura fiscale previsti dai seguenti articoli del codice civile: 230-bis – impresa familiare; da 2498 a 2506 – trasformazione, fusione e scissione; 2556 - contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione.	Co. 25
Cooperative – cambiano le disposizioni sul prestito sociale Disciplinata la raccolta del prestito sociale per le cooperative. In particolare, è stato stabilito come devono essere impiegate le somme derivanti dal prestito sociale e sono stati individuati dei criteri, che devono essere tradotti in norme da parte del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, per introdurre limiti patrimoniali al prestito sociale. Infine, è stato stabilito che il prestito sociale non è più postergato agli altri crediti, anche chirografari, ma può essere pagato insieme agli altri crediti non privilegiati.	Co. 238 – 244
Destinazione del prestito sociale - le coop sono tenute a impiegare le somme raccolte con il prestito sociale in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale. Criteri direttivi per la raccolta del prestito sociale - una delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) stabilirà i limiti alla raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia sulla base dei seguenti criteri direttivi: l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere, a regime, il triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. Dovrà essere disciplinato un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle coop a tale limite, in 3 anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell'interesse dei soci prestatori; durante il periodo transitorio, il rispetto del limite di cui alla lettera a) costituisce condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato all'1/1/18; se l'indebitamento nei confronti dei soci eccede i 300.000 euro e risulta superiore all'ammontare del PN della società, il complesso dei prestiti sociali deve essere coperto fino al 30% da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con delibera iscritta ai sensi dell'art. 2436 c.c., oppure mediante adesione della coop a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30% del prestito. Dovrà essere disciplinato un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle coop alle nuove prescrizioni nei 2 esercizi successivi all'adozione della delibera; dovranno essere definiti i maggiori obblighi di informazione e di pubblicità cui sono tenute le coop che ricorrono al prestito sociale in misura	

Special Assist

eccedente i limiti indicati alla lettera c), al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi; dovranno essere definiti modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio da adottare da parte delle coop nei casi in cui il ricorso all'indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del PN risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. Un D.M. del MISE definirà forme e modalità del controllo e del monitoraggio in ordine all'adeguamento e al rispetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale da parte delle coop.

Revisione cooperativa - l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale costituirà oggetto della revisione cooperativa.

Disapplicazione art. 2467 c.c. - l'art. 2467 c.c non si applica alle somme versate dai soci alle coop a titolo di prestito sociale. La disposizione citata prevede che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Società tra avvocati – nella denominazione sociale l'indicazione “società tra avvocati” La denominazione sociale delle società tra avvocati di cui all'art. 4 bis della legge n. 247/2012, in qualunque forma costituite, deve contenere l'indicazione “società tra avvocati”. Le stesse società devono applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'art. 11 della legge n. 576/1980, ai corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.	<i>Co. 443 - 444</i>
Divieto di pagamento delle retribuzioni con denaro contante A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.	<i>Co. 911-913</i>
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.	
Vigilanza società cooperative Modificato il sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative, inasprendo le sanzioni in caso di mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente; in particolare, è stato previsto che, in caso di cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi, per coloro che si sottraggono all'attività di vigilanza, si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità (2545-septiesdecies c.c. e 223-septiesdecies disp. att. c.c.) con il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 2514, primo co. lett. d).	<i>Co. 936</i>